

Criteri di precedenza nell'ammissione

All'interno di un'istituzione scolastica talvolta può succedere che non vi sia un perfetto equilibrio nel rapporto tra domande di iscrizione e offerta formativa.

La normativa impone, ad esempio, alcuni limiti inderogabili in merito alla capienza delle aule; conseguentemente la disponibilità dei posti, di strutture e di servizi potrebbe non essere in grado di soddisfare le richieste di tutte le famiglie.

Con *delibera del 10/01/2013* il Consiglio d'Istituto ha stabilito i seguenti **criteri di precedenza nell'ammissione** da applicare nel caso vi sia un'eccedenza di domande di iscrizione:

- a) Alunni residenti nel Comune del plesso di appartenenza;
- b) Alunni residenti nei Comuni dell'Istituto Comprensivo con fratelli o sorelle già frequentanti il plesso richiesto;
- c) Alunni con genitori che svolgono attività lavorativa (*modificato nel Consiglio d'Istituto del 09/12/2013 – Delibera N. 06 del 09/12/2013*)
- d) Alunni residenti nei Comuni dell'Istituto Comprensivo;
- e) Alunni residenti in altri Comuni con fratelli o sorelle che frequentano già la nostra scuola;
- f) Alunni residenti in altri Comuni con genitore che svolge attività lavorativa nel Comune richiesto;
- g) Alunni residenti in altri comuni;
- h) Per tutti i casi di parità sopra esposti si procederà ad un sorteggio.

■ In ogni punto dell'elenco la precedenza viene data agli alunni con disabilità (delibera n. 2 C.d.I. del 09 febbraio 2012)

Per eventuali casi di parità conseguiti nel rispetto dei criteri sopra esposti saranno privilegiate le domande pervenute prima in ordine temporale o si procederà ad un sorteggio.

- Le domande degli alunni non residenti possono quindi essere accettate, in presenza di disponibilità di posti nel rispetto dei criteri elencati. I bambini residenti nei due Comuni facenti capo all'Istituto Comprensivo hanno comunque la precedenza rispetto ai non residenti. Le domande di iscrizione degli alunni provenienti da un Comune diverso da quello del plesso si intendono pertanto accolte con riserva.

- Tali criteri verranno osservati anche nel caso in cui non sia possibile soddisfare la scelta del tempo scuola fatta dai genitori.